

VERBALE DI ACCORDO


Addì 29 gennaio 2015 in Roma,

tra la Società Atlanet S.p.A. appartenente al 100% al Gruppo BT Italia (di seguito Azienda),

la SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e la UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente alle RSU;

premessi che:

- il 18 dicembre 2014 sono stati sottoscritti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un complesso inscindibile di accordi volti ad individuare le misure volte a gestire in maniera non traumatica gli esuberi conseguenti alla dichiarazione di mobilità ex lege 223/91 avviata da Accenture Outsourcing srl, il 31 ottobre 2014 per il licenziamento per cessazione attività nei confronti di n. 262 lavoratori operanti presso la sede di Palermo. Tali accordi, hanno previsto, tra l'altro, l'acquisizione da parte del Gruppo BT Italia, per il tramite della Soc. Atlanet S.p.A appartenente al 100% al Gruppo BT Italia, del centro servizi di Palermo;
- in pari data le parti hanno sottoscritto pertanto un Verbale nel quale Accenture Outsourcing Srl e Atlanet S.p.A. con le Organizzazioni Sindacali di SLC CGL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni unitamente alle RSU in ordine al positivo esperimento della procedura di cui all'art. 47 della Legge n. 428/90, relativa trasferimento di Ramo d'Azienda costituisce strumento per la gestione dell'esubero dichiarato da Accenture Outsourcing S.r.l. con la lettera del 31 Ottobre 2014 (procedura ai sensi dell'art. 24 L. 223/91) così come indicato nel verbale di riunione redatto a valle dell'incontro tenuto in data 18 dicembre 2014 presso il Ministero del Lavoro (da intendersi qui integralmente trascritto);
- sempre in tale ambito, così come previsto nel verbale di riunione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sottoscritto il 18 dicembre 2014, le parti hanno



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right.

convenuto sull'attivazione, da parte della Soc. Atlanet, dell'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art. 1, 1° comma, della legge n. 863 del 1984.

- l'Azienda applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 1° febbraio 2013;
- il normale orario di lavoro è di 40 ore settimanali distribuite su cinque/sei-giorni lavorativi, dal lunedì al sabato -


[Handwritten signatures and initials: RB, WP, A, IR, H, and a large signature]

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. Le premesse formano parte integrante del presente Verbale.
2. In relazione a quanto sopra, le parti concordano sulla gestione di n. 261 lavoratori in esubero mediante l'attivazione dell'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art. 1, 1° comma, della legge n. 863 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni, per consentire le finalità di cui alla predetta norma.
3. Le parti pertanto concordano che la percentuale di solidarietà media massima calcolata nell'ambito alle strutture aziendali interessate alla medesima sarà pari al 25% dell'orario di lavoro settimanale, mentre la percentuale individuale massima di riduzione dell'orario di lavoro non sarà superiore al 30% dell'orario di lavoro settimanale, in funzione dell'unità organizzativa di appartenenza.
4. L'applicazione del Contratto di Solidarietà interesserà tutte le strutture aziendali nelle diverse articolazioni funzionali e territoriali, inclusi i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale in considerazione del carattere strutturale dello stesso.
5. L'elenco nominativo di tutto il personale interessato dall'intervento del suddetto Contratto di Solidarietà, pari complessivamente a n. 261 dipendenti, suddiviso per struttura aziendale, è riportato nell'allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
6. Il Contratto di Solidarietà avrà una durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabili, con decorrenza dal giorno 2 febbraio 2015 e fino 1° febbraio 2017.
7. L'articolazione della riduzione degli orari di lavoro è, inizialmente, di tipo "verticale" e si esprimerà in giornate intere di sospensione dell'attività lavorativa, con distribuzione su base mensile. Le parti si danno atto sin da ora che si incontreranno qualora detta articolazione dovesse essere rivista in funzione delle esigenze tecnico organizzativo che dovessero sopravvenire. L'articolazione della riduzione dell'orario di lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo parziale verrà riproporzionata sulla base della medesima percentuale di riduzione applicata nell'unità organizzativa di appartenenza.

[Handwritten signatures and initials: WP, B, W, RB, A, H, and a large signature]

8. Le riduzioni di orario programmate nonché la modalità di gestione delle stesse potranno essere differite qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità degli impianti, di garanzia di presidi minimi ed in ogni caso per inderogabili contingenze operative, ciò in ragione della specificità dell'attività svolta che determina la necessità di risolvere problemi che per loro natura sono imprevedibili, non consentendo, in tali casi, di determinare in anticipo sia le eventuali richieste di intervento sia la complessità dell'intervento stesso. Di quanto sopra, all'interessato sarà dato un preavviso, di norma, non inferiore a 48 ore, con contestuale comunicazione scritta della relativa nuova programmazione.
9. E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5, 10° comma, della legge 236/1993, di modificare in aumento l'orario ridotto come determinato nel presente accordo per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate ad inderogabili contingenze operative o a periodi feriali. In tali casi l'Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il presente accordo.
10. Durante la vigenza del presente accordo, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, non saranno richieste, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro se non a carattere eccezionale, in funzione della complessità dell'attività che viene svolta dal personale interessato.
11. La collocazione dei periodi di solidarietà sarà di norma comunicata dall'Azienda ai singoli lavoratori con cadenza trimestrale.
12. L'Azienda disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate, salvo buon fine.
13. Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il Trattamento di Fine Rapporto per il quale troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e all'art. 1, comma 5, del Decreto-Legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1984, n. 86.



14. Le parti concordano sull'opportunità di istituire sessioni periodiche di verifica, con cadenza trimestrale, a livello Nazionale e Territoriale con le Organizzazioni Sindacali e le RSU firmatarie del presente accordo sull'andamento applicativo della presente intesa.

Letto, confermato e sottoscritto

per Atlanet S.p.A.

per la SLC-CGIL

Rubino

per la FISTel-CISL

Alessandro

per la UILCOM-UIL

F. M. L.

per la UGL Telecomunicazioni

Luigi

per la R.S.U.

Luigi
Michela